



# CITTA' DI NOVATE MILANESE

(Provincia di Milano)

-----  
Cod. 11045

G.C. n.ro 18 del 03/02/2015

COPIA

Prot. N. ....

Data .....

**O G G E T T O** ACCORDO CON L'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE DIGITALE.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilaquindici** addì **tre** del mese di **febbraio**, alle ore **16:30** in Novate Milanese ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori :

		Presente	Assente
LORENZO GUZZELONI	- Sindaco	Sì	==
DANIELA MALDINI	- Vicesindaco	Sì	==
CHIARA LESMO	- Assessore	Sì	==
GIAN PAOLO RICCI	- Assessore	Sì	==
ARTURO SAITA	- Assessore	Sì	==
FRANCESCO CARCANO	- Assessore	Sì	==
Totale Presenti / Assenti		6	0

Assiste il Segretario generale Dott. Alfredo Ricciardi.

Il Presidente Sig. Lorenzo Guzzeloni, nella Sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

**ACCORDO CON L'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE DIGITALE.**

Premesso che:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- la legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 11/2004 e s.m.i. (recante “*Sviluppo regionale della società dell’informazione*”) ha stabilito all’art. 2, comma 4bis, che: “*La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna)*;
- ai sensi della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 29/1995, così come modificata per ultima dalla legge regionale n. 17/2013, l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna svolge la funzione di “*archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all’articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 nonché, mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all’articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici*”;
- con deliberazione n. 877 adottata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 22 giugno 2009 si è pertanto provveduto all’articolazione della struttura organizzativa deputata alla realizzazione delle attività di archiviazione e conservazione, dando così attuazione al citato articolo di legge; con la responsabilità dello svolgimento dei processi di conservazione sostitutiva e di riversamento sostitutivo dei documenti informatici della Regione e degli altri Enti convenzionati e il compito di promuovere l’adesione degli Enti del sistema regionale al Polo archivistico regionale e di supportare l’azione dei responsabili del protocollo informatico presso gli Enti produttori per la messa a punto degli strumenti archivistici, organizzativi e software per le esigenze di produzione e conservazione dei documenti digitali, anche per l’adeguamento al sistema di conservazione digitale;

Dato atto che:

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “*Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici*”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti: A) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di

perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

Ritenuto che è pertanto interesse del Comune di Novate Milanese. Provincia di Milano avvalersi dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per la conservazione digitale dei documenti informatici prodotti, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando a tal fine un apposito Accordo di collaborazione, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, da considerarsi parte sostanziale e integrante della medesima;

Visto il Codice dell'amministrazione digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

Viste le disposizioni tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, e in particolare la delibera 11/2004;

Visto il DM del 24/12/2014 che fissa al 31/03/2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali

Accertato che il Dirigente che ha presentato la proposta di deliberazione in esame non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali.

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulato dal Dirigente dell'Area Servizi Generali e alla Persona - ex art. 49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare per i motivi già esposti e che si richiamano integralmente, lo schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., finalizzato a disciplinare lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici;
2. Di affidare pertanto la conservazione dei propri documenti informatici, nel rispetto delle norme di legge e delle delibere CNIPA, all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, individuandolo come responsabile della conservazione dei documenti trasferiti in base all'allegato Accordo di collaborazione;
3. Di dare atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto 1) provvederà Dott Monica Cusatis, in qualità di Dirigente dell'Area Servizi Generali e alla Persona;

4. Di dare atto che, a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l'erogazione delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, il Comune di Novate Milanese si impegna a erogare all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna l'importo complessivo pari a 3.000 €, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 dell'allegato schema di Accordo e come previsto dal Tariffario per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici a favore degli Enti, allegato all'Accordo di cui al punto 1);
5. Di dare atto che l'importo previsto a titolo di rimborso delle spese sostenute, così come quantificato al precedente punto 4), è da considerarsi IVA esente, in considerazione della natura di Ente pubblico non economico rivestita dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna ed è previsto nel costruendo bilancio di previsione 2015;
6. Di considerare che ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 novellato dal Dlgs 118/2011 e integrato per l'anno 2015 dal comma 16 dell'art. 11 del medesimo decreto, modificato dal Dlgs 126/2014, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione si rientra nella fattispecie dell'esercizio provvisorio con la precisazione che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile in dodicesimi;
7. Di prenotare la spesa di 3.000 Capitolo 241 imp. n.480 del costruendo Bilancio 2015, dando atto, fin d'ora, che per gli anni successivi si provvederà alla relativa assunzione degli impegni di spesa necessari;
8. Di dare mandato al Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona di predisporre tutti gli atti successivi;
9. Di stabilire che la durata dell'Accordo di collaborazione di cui al precedente punto 1) sia fissata in 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, così come previsto dall'art. 10 dell'Accordo, fermo restando quanto previsto in materia di recesso dall'art. 11 dell'Accordo medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco  
F.to Lorenzo Guzzeloni

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Alfredo Ricciardi

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale

#### CERTIFICA

- [ ] che copia del presente atto è stata affissa all'Albo di questo Comune il giorno **06/02/2015** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al **20/02/2015**
- [ ] che l'avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data **06/02/2015** ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto ex art. 125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- [ ] che il presente atto è immediatamente eseguibile come da separata votazione (v. infra) ex art. 134, comma 4, l T.U. D. Lgs. 267 del 18/08/2000

Novate Milanese, addì **06/02/2015**

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Alfredo Ricciardi

---

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Allegati n. 3

Novate Milanese, addì **06/02/2015**

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Carmela Vecchio

---

### ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

- [ ] che il presente atto è esecutivo il **15/02/2015**, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Novate Milanese, addì .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Alfredo Ricciardi